



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 22 APRILE 2026

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere Segretario	X				
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Gaetano Viciconte	Vice Presidente	X				
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X				
Avv. Francesca Barbolini	Consigliere	X				
Avv. Tommaso Bendinelli	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X				
Avv. Laura Capacci	Consigliere	X				
Avv. Silvia Cocchi	Consigliere					X
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X				
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X				
Avv. Edoardo Magnini	Consigliere	X				
Avv. Carlotta Mainiero	Consigliere	X				
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X				
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere					X
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X				
Avv. Andrea Pesci	Consigliere					X
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X				
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X				
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 4657/2026), si apre alle ore 15,37.

Il verbale dell'adunanza del 15.04.2026 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 20.04.2026) viene approvato alle ore 15,38 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 6 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet.

L'adunanza termina alle ore 16,14.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 APRILE 2026

DELIBERA n. 1

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL'ORDINE - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2026 CASSAZIONE.NET E IL MERITO - INTEGRAZIONE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 4 del 01.04.2026;
- preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 17.04.2026 (prot. nr. 4580) con la quale viene comunicato che per una svista è stato richiesto il rinnovo dell'abbonamento online a Cassazione.net oltre che a Il Merito, per la somma di €. 420,00 (quattrocentoventi/00) IVA inclusa, invece che della somma corretta pari a €. 480,00 (quattrocentottanta/00);
- ritenuto necessario autorizzare la differenza di €. 60,00 (sessanta/00), per il rinnovo delle succitate riviste online;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare l'integrazione della somma di €. 60,00 (sessanta/00) necessaria per rinnovo alle riviste online Cassazione.net e Il Merito, come richiesto dalla Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 4580), e di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il relativo pagamento.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,39.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 APRILE 2026

DELIBERA n. 2

REGOLAMENTI

RELATIVI A

- **CONCESSIONE A TERZI DEL PATROCINIO DELL'ORDINE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ORDINE**
- **RILASCIO DI COPIE A TERZI DELL'INDIRIZZARIO**
- **IN FORMATO ELETTRONICO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE**
- **PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ORDINE DELLA COMUNICAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**
- **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AD EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**

MODIFICHE

Il Consiglio,

premesso che risulta opportuno disciplinare in via autonoma la concessione del patrocinio dell'Ordine e l'utilizzo del suo logo;

esaminati i testi proposti quali nuovi regolamenti di cui agli allegati 1 e 2 alla presente delibera:

- **CONCESSIONE A TERZI DEL PATROCINIO DELL'ORDINE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ORDINE (all. 1)**
- **RILASCIO DI COPIE A TERZI DELL'INDIRIZZARIO IN FORMATO ELETTRONICO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE**
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ORDINE DELLA COMUNICAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AD EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI (all.2)

DELIBERA

di approvare i testi proposti dando mandato alla segreteria per la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, 14,41.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

REGOLAMENTO

RELATIVO A

CONCESSIONE A TERZI DEL PATROCINIO GRATUITO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e, se richiesto, dell'utilizzo del suo emblema (logo) per lo svolgimento di attività, anche continuative, e manifestazioni di rilevante interesse forense, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali dell'Ordine. A titolo esemplificativo si considerano attività rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento: i convegni, i congressi, le visite guidate e culturali, l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive a carattere prevalentemente benefico che coinvolgano in via esclusiva o, comunque, prevalente gli iscritti all'Ordine;
2. La concessione del logo è condizionata a quella del patrocinio.

Art. 2 (Rispondenza agli scopi istituzionali dell'Ordine)

1. Al fine di supportare le linee di comunicazione esterna dell'Ordine, volte a diffondere la conoscenza e la riconoscibilità dell'Ordine quale istituzione e a favorirne e/o migliorarne all'esterno la comprensione del ruolo, s'intendono rispondenti agli scopi istituzionali dell'Ordine le iniziative che abbiano per fine esclusivo o comunque prevalente:
 - a) la diffusione della conoscenza della professione forense e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
 - b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico anche mediante presentazioni di pubblicazioni;
 - c) obiettivi di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.
2. Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.
3. Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e la concessione da parte dell'organizzatore di spazi pubblicitari, purché essi non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 3

(Soggetti legittimati)

Le domande di concessione del patrocinio e, se richiesto, dell'utilizzo del suo logo possono essere presentate, per ogni singola iniziativa, da persone fisiche rappresentative d'interessi diffusi, per manifestazioni di rilevante interesse forense, purché con finalità non lucrative e giuridiche o da Enti, Associazioni, in possesso di significativa rappresentatività sul piano nazionale e/o territoriale, per il tramite del legale rappresentante,

Art. 4

(Concessione del patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dell'utilizzo del suo logo)

1. La concessione del patrocinio dell'Ordine degli Avvocati e, se richiesto, della possibilità dell'utilizzo del suo logo è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo. Il patrocinio deve intendersi sempre ed esclusivamente connesso all'iniziativa per cui è stato richiesto, per il solo periodo corrispondente.

2. La concessione del patrocinio dell'Ordine e, se richiesto, dell'utilizzo del suo logo può essere rilasciata esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, su istanza degli interessati.

3. L'istanza deve contenere le informazioni di seguito indicate e deve essere corredata da eventuale documentazione e da ogni altro elemento utile alla valutazione della iniziativa:

- a) dettagliata descrizione dell'interesse forense dell'iniziativa;
- b) indicazione delle modalità di svolgimento dei lavori ed i relatori che vi parteciperanno;
- c) programma, anche provvisorio, dell'iniziativa, nonché il contenuto e gli obiettivi formativi del medesimo;
- d) numero dei partecipanti ai quali l'iniziativa è diretta;
- e) eventuale apporto economico a carico di sponsor, con indicazione della loro natura.

3. In tutte le forme di comunicazione con i terzi la concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «*con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*», con esclusione di altre espressioni.

4. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è ottenuta la concessione del patrocinio dell'Ordine e dell'utilizzo del suo logo devono essere conformi al bozzetto allegato all'istanza. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che tale circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

5. La concessione del patrocinio dell'Ordine e, se richiesto, dell'utilizzo del suo logo sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.

6. La concessione del patrocinio e, se richiesto, dell'utilizzo del suo logo non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

L'Ordine si riserva la possibilità di revocare la concessione del patrocinio e del logo in ogni momento, qualora siano accertate inosservanze di norme di legge, incongruenze con gli estremi della concessione, situazioni di conflitto di interesse, ferma restando l'adozione di eventuali misure ritenute opportune.

L'utilizzo improprio, o non autorizzato, del patrocinio o del logo, comporterà l'adozione di misure di tutela

Art. 5

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ordine e dalla stessa data sono abrogati i precedenti regolamenti e le delibere aventi ad oggetto le medesime materie.

(Regolamento approvato con delibera n. 2 del 01.06.2016 e modificato con delibere n. 4 del 04.12.2019, n. 11 dell'11.11.2020 e n. 15 del 22.03.2023)

REGOLAMENTO RELATIVO A

- **RILASCIO DI COPIE A TERZI DELL'INDIRIZZARIO
IN FORMATO ELETTRONICO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE**
- **PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ORDINE DELLA
COMUNICAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**
- **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AD EVENTI
ORGANIZZATI DA TERZI**

Art. 1

(Rilascio di copie a terzi dell'indirizzario in formato elettronico degli iscritti all'Ordine)

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 2016/679 che regola il trattamento dei dati e dei seguenti provvedimenti dell'Ufficio del Garante Privacy già emessi o che potranno essere emessi il rilascio di copie a terzi dell'indirizzario in formato elettronico degli iscritti all'Ordine sarà valutato di volta in volta secondo le necessità, limitandosi sempre e comunque esclusivamente alle associazioni forensi operanti nel circondario del Tribunale di Firenze che ne facciano richiesta, nonché agli iscritti in albi, elenchi e registri del Foro di Firenze che ne facciano richiesta scritta, motivata dalla necessità di comunicare il trasferimento dello studio o dalla necessità di informare i colleghi di testi in materia giuridica da loro scritti o, comunque, per motivi di studio o collegati ad attività forensi previa valutazione della motivazione addotta alla richiesta stessa.

E', pertanto, vietato copiare, modificare, scaricare, trasmettere, pubblicare o distribuire a terzi per scopi di lucro o commerciali il predetto indirizzario.

Art. 2

(Pubblicazione sul sito internet dell'Ordine di eventi organizzati da terzi)

Con provvedimento del Presidente, è consentita la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, nell'apposita sezione dedicata alla pubblicizzazione, di file in formato elettronico che abbiano contenuto informativo di eventi di interesse per il Foro.

Art. 3

(Partecipazione dei Consiglieri dell'Ordine ad eventi organizzati da terzi)

In occasione della partecipazione ad eventi di qualsiasi genere organizzati da terzi, la carica di Consigliere dell'Ordine può essere evidenziata solo previa espressa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 4

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ordine e dalla stessa data sono abrogati i precedenti regolamenti e le delibere aventi ad oggetto le medesime materie.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 aprile 2026

DELIBERA n. 3

PARERE RICHIESTO DA ASSOCIAZIONE G.A.M.

in merito alla possibilità per l'avvocato essere inserito in una lista di professionisti che offrano la propria assistenza a prezzi calmierati per coloro che si rivolgano per aiuto e supporto a un'associazione benefica con finalità di supporto e aiuto a persone fragili

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 23 marzo 2026 (prot. n. 3562) l'Associazione G.A.M. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,54.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze, 22 aprile 2026

Richiesta parere

1. **Quesito.** È pervenuta al Consiglio la seguente richiesta di parere da parte di un'associazione che svolge attività di Promozione Sociale, di supporto, orientamento e accompagnamento per persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

“Tra i servizi offerti è presente anche uno sportello di orientamento legale, realizzato grazie alla disponibilità di alcuni avvocati e avvocate che affiancano i volontari e le volontarie dell'associazione. Tale attività ha carattere meramente informativo e di primo orientamento ed è rivolta in particolare a persone che, per le loro condizioni economiche, incontrano difficoltà anche e soprattutto linguistiche ad accedere a una consulenza legale professionale.

Pur limitandosi a fornire un primo orientamento, l'associazione riceve frequentemente richieste da parte delle persone che vi si rivolgono di indicazione di professionisti disponibili a prestare consulenza o assistenza legale a costi contenuti.

Alla luce di ciò, l'associazione sta valutando la possibilità di attivare forme di collaborazione con avvocati e avvocate interessati a fornire consulenze a condizioni economiche calmierate o comunque accessibili per le persone che si rivolgono allo sportello.

Tuttavia, al fine di operare nel pieno rispetto della normativa vigente e delle norme deontologiche forensi, si ritiene opportuno sottoporre al Consiglio dell'Ordine alcune questioni.

In particolare, si chiede cortesemente di sapere:

- *se sia conforme alle norme deontologiche la possibilità per un'associazione come la nostra di raccogliere la disponibilità di avvocati interessati a collaborare con lo sportello legale dell'associazione, rendendo noti i loro nominativi agli utenti che richiedano assistenza;*
- *se sia possibile predisporre un elenco di professionisti disponibili ad offrire consulenze o assistenza legale a condizioni economiche contenute per gli utenti dell'associazione;*
- *se e a quali condizioni l'associazione possa segnalare agli utenti tali nominativi*

senza che ciò integri ipotesi di accaparramento di clientela o altre violazioni delle norme deontologiche;

- se esistano modalità organizzative o procedure consigliate dall'Ordine per strutturare correttamente questo tipo di collaborazione tra associazioni e professionisti.*

L'associazione, infatti, intende operare esclusivamente in modo trasparente e nel pieno rispetto del ruolo e dell'autonomia della professione forense, evitando qualsiasi iniziativa che possa risultare in contrasto con le regole deontologiche”.

** * **

Stabilisce l'art. 37 del c.d.f. – “Divieto di accaparramento di clientela”

- 1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.*
- 2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.*
- 3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.*
- 4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*
- 5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.*
- 6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*

** * **

Lo svolgimento di attività di assistenza legale non retribuita o a prezzi calmierati da parte dell'avvocato non è di per sé vietato laddove la quantificazione calmierata del compenso sia determinata ed ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali.

“All'avvocato è fatto divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico” (CNF, sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019).

Si ritiene pertanto che possa essere deontologicamente consentito all'avvocato inserire il proprio nominativo nella lista di professionisti disponibili a offrire a coloro che si rivolgono a un'associazione benefica il proprio lavoro a compensi calmierati, seppure non irrisori, purché:

- i) ciò non costituisca un metodo indiretto di procacciamento di clientela attraverso la previsione, in qualsiasi forma, anche indiretta, del pagamento di un compenso/mediazione all'associazione;
- ii) che l'attività venga svolta negli studi dei professionisti e non presso il domicilio o altri luoghi di sosta o di svago degli utenti;
- iii) che sia lasciata totale libertà di scelta del professionista agli utenti, senza che l'associazione favorisca la scelta di un professionista piuttosto che di un altro. Ciò allo scopo di evitare la configurazione di ipotesi di concorrenza sleale.

Non è invece compito del Consiglio fornire indicazioni o pareri in merito alle modalità organizzative o procedure da seguire per strutturare correttamente la collaborazione tra associazioni e professionisti.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che vengono richiesti al

Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 APRILE 2026

DELIBERA n. 4

**SCUOLA AVVOCATO INTERNAZIONALISTA
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTI UMANI
RICHIESTA DIFFUSIONE E DI BORSA DI STUDIO**

Il Consiglio, su relazione del Presidente Paparo,

esaminata la richiesta dell'Avv. Prof. Anton Giulio Lana, Direttore della Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani, relativa alla bozza del corso di specializzazione per Avvocato in "Tutela dei diritti umani e protezione internazionale" edizione 2026/2028 (prot. 4546) per la:

- a) diffusione del programma presso gli iscritti del Foro di Firenze;
- b) possibilità del COA di Firenze di bandire una borsa di studio per favorire la partecipazione;

DELIBERA

- sulla proposta di cui al punto a):
ritenuto di condividere le finalità dell'iniziativa proposta e di aderire alla richiesta di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine al ricevimento del programma definitivo;
- sulla proposta di cui al punto b):
di non poter accogliere la richiesta non essendovi, nel bilancio preventivo dell'Ordine, le disponibilità finanziarie necessarie.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,55.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 APRILE 2026

DELIBERA n. 5

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame del provvedimento emesso nel procedimento di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2023	86	CARLO POLI		16,00
2024	172	GABRIELE BONAFEDE		16,01
2020	29	SERGIO PAPARO		16,03
2021	29	SERGIO PAPARO		16,04

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per i provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,04.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 APRILE 2026

DELIBERA n. 6

**AIGA SEZ. FIRENZE
RICHIESTA PATROCINIO E CONDIVISIONE**

Il Consiglio,
esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata da AIGA sez. Firenze (prot. 4780), per il webinar "DSA e ADHD Strumenti per l'avvocato" che si svolgerà il giorno 21 maggio 2026 con invito al Presidente per i saluti istituzionali;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine e di delegare la Consiglieria Paola Pasquinuzzi ad intervenire in rappresentanza del Presidente e del Consiglio.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,10.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente